

ALLEGATO N. 3

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Artt. 3, 4, 5 del D.P.R. 249 del 24/06/1998)

Premessa

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" della scuola secondaria, emanato con C.M. 371 del 2/9/98. La scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con Legge 27 maggio 1991 n. 176, garantisce allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, chiede all'alunno l'osservanza dei doveri previsti nell'art. 3 del medesimo Statuto. La Scuola, nel riconoscere la responsabilità educativa della famiglia, chiede una fattiva collaborazione nel comune compito educativo.

ORIENTAMENTI PEDAGOGICI

La scuola è:

- una comunità sociale dove i giovani cittadini si formano mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
- una comunità di dialogo e di esperienza sociale, dove i rapporti di rispetto, di stima reciproca, di fiducia e di collaborazione costituiscono un bene da perseguire e da tutelare;
- la condizione e il fondamento per attivare processi di apprendimento consapevoli ed efficaci

- una comunità che favorisce la crescita armonica e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

Nella comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso agli strumenti di normale orientamento degli alunni: l'esortazione, l'esempio, le relazioni dialoganti.

Le situazioni di "rottura" della convivenza civile saranno risolte mediante:

- la ricerca tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilimento delle relazioni educative.

La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:

- far maturare negli studenti una chiara consapevolezza dell'importanza del sapere nello sviluppo della persona e nella costruzione di un benessere sociale;
- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa e attiva motivazione al lavoro scolastico.

I danni provocati all'ambiente scolastico costituiscono il segnale di una fragile consapevolezza della propria appartenenza ad una comunità sociale impegnata nella predisposizione di beni e di servizi in favore di tutti i cittadini e di un sentimento di solidarietà civile poco avvertito.

Gli interventi educativi saranno pertanto finalizzati a far condividere la responsabilità di utilizzare correttamente le strutture e le attrezzature e di rendere accogliente l'ambiente scolastico, anche concorrendo al ripristino del bene danneggiato e/o al risarcimento economico.

La responsabilità disciplinare è personale e pertanto l'alunno non sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza essere stato edotto della procedura disciplinare. Nel caso in cui non sia individuabile o non sia stato individuato il diretto responsabile, il gruppo di alunni potrà essere sollecitato a trovare una soluzione riparatoria condivisa, mediante, ad esempio, il concorso nella riparazione del danno. Il

provvedimento è finalizzato a promuovere e a consolidare nell'alunno il senso di responsabilità personale, inteso come dovere morale di rispondere direttamente delle proprie mancanze.

LA FINALITÀ EDUCATIVA DELLE SANZIONI

Le sanzioni saranno attuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- tempestività dell'intervento
- contestualità: riferimento alla situazione complessiva, alle caratteristiche personali e socioculturali dell'alunno
- proporzionalità: rapporto con la gravità del fatto
- congruenza: stretta relazione con il tipo di mancanza
- condivisione: consenso da parte dell'alunno e della famiglia, per quanto possibile.

La famiglia costituisce l'interlocutore privilegiato con il quale è importante ricercare sempre e possibilmente stabilire, senza rinunciare all'autonomia educativa della scuola, una concordanza di valutazione e sulle strategie degli interventi.

Art. 1 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. La sanzione disciplinare è un evento eccezionale, per cui devono essere previste dai consigli di classe modalità educative ad hoc.

2. Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e elencati nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- A) richiamo verbale dell'insegnante annotato sul registro di classe;
- B) richiamo scritto dell'insegnante, tramite diario o segreteria, con eventuale convocazione della famiglia;
- C) ammonizione scritta sul registro di classe;
- D) ammonizione verbale del Dirigente Scolastico;
- E) richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia;
- F) richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per giorni uno;
- G) allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai cinque giorni;
- H) allontanamento della scuola per un periodo non superiore a quindici giorni;
- I) svolgimento di attività a favore della comunità scolastica o per il ripristino dei danni provocati;
- L) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle attività con esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame conclusivo.

3. Le sanzioni indicate con le lettere da A) ad H) sono annotate nel registro di classe.

4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse durante le attività curriculari ed extracurriculari svolte fuori dall'edificio scolastico in qualità di alunno (interscuola, viaggi e visite, ecc..).

5. Le sanzioni disciplinari devono essere sempre riferite ad una precisa mancanza disciplinare.

6. La convocazione della famiglia può avvenire: a) tramite diario; b) con avviso recapitato attraverso il personale scolastico, autorizzato dal Dirigente Scolastico; c) con avviso trasmesso via Posta a firma del Dirigente Scolastico.

7. Si precisa che i danni causati dall'alunno verranno sanzionati con ammenda pecuniaria da stabilire a seguito della quantificazione del danno.

Art. 2 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Gli insegnanti, nella fase di accoglienza, devono leggere e commentare assieme agli alunni i contenuti del presente regolamento, i comportamenti ritenuti inaccettabili, discutere con loro i motivi e le ragioni di tale giudizio di valore.

2. È vietato l'uso del telefonino; il docente che sorprende l'alunno con il cellulare in funzione annoterà l'infrazione sul registro di classe. Il cellulare, previa restituzione all'alunno della SIM, verrà quindi consegnato dall'insegnante di classe al D.S. che provvederà alla restituzione al genitore contattato tramite diario e/o segreteria.

Art. 3 - Organi competenti a erogare le sanzioni

Le sanzioni di cui alle lettere A), B), C) sono adottate dall'insegnante.

Le sanzioni di cui alle lettere D) ed E) sono adottate dal Dirigente Scolastico.

La sanzione di cui alla lettera F) è adottata dal Dirigente Scolastico, il provvedimento di allontanamento è adottato dal Consiglio di classe (componente docenti).

Le sanzioni di cui alle lettere G), H) ed I) sono adottate dal Consiglio di classe (componente docenti).

Le sanzioni di cui alla lettera L) devono essere adottate dal Consiglio di Istituto.

(Vedi tabella riassuntiva).

COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI AD EROGARE LE SANZIONI
1. 1° ritardo	A. Richiamo verbale dell'insegnante di classe.	Insegnante di classe.
2. 2° ritardo	B. Richiamo scritto dell'insegnante tramite diario o segreteria, classe con eventuale convocazione della famiglia.	Insegnante di classe.
3. 3° ritardo	C. Ammonizione sul registro di classe.	Insegnante di classe.
4. Oltre il 3° ritardo	E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia.	D.S.
5. Mancanza del materiale occorrente.	A. Richiamo verbale dell'insegnante di classe. B. Richiamo scritto dell'insegnante tramite diario o segreteria, con eventuale convocazione della famiglia.	Insegnante di classe. Insegnante di classe.
6. Non rispetto delle consegne a casa e/o a scuola.	A. Richiamo verbale dell'insegnante di classe. B. Richiamo scritto dell'insegnante tramite diario o segreteria, con eventuale convocazione della famiglia. C. Ammonizione sul registro di classe.	Insegnante di classe. Insegnante di classe.
7. Assenze ingiustificate.	B. Richiamo scritto dell'insegnante tramite diario o segreteria, con eventuale convocazione della famiglia. E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia.	Insegnante di classe. D.S.

<p>8.Falsificazione di firme e incuria o manomissione di atti e giornale di classe.</p>	<p>E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>F. Richiamo scritto del D.S. con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per giorni uno.</p>	<p>D.S.</p> <p>Il provvedimento di allontanamento è adottato dal Consiglio di Classe.</p>
<p>9.Disturbo delle attività didattiche quali: interruzione delle lezioni, permanenza molesta all'esterno dell'aula.</p>	<p>A. Richiamo verbale dell'insegnante di classe.</p> <p>B. Richiamo scritto dell'insegnante tramite diario o segreteria, con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>D. Ammonizione verbale del D.S.</p> <p>E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia.</p>	<p>Insegnante di classe.</p> <p>Insegnante di classe.</p> <p>D.S.</p> <p>D.S.</p>
<p>10.Linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi nei confronti di adulti e coetanei.</p>	<p>A. Richiamo verbale dell'insegnante di classe.</p> <p>B. Richiamo scritto dell'insegnante tramite diario o segreteria, con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>F e G</p>	<p>Insegnante di classe.</p> <p>Insegnante di classe.</p> <p>D.S-</p> <p>Consiglio di classe</p>
<p>11.Violenze psicologiche verso i coetanei.</p>	<p>C. Ammonizione sul registro di classe.</p> <p>E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia.</p> <p>F e G</p>	<p>Insegnante di classe.</p> <p>D.S.</p> <p>Consiglio di classe</p>
<p>12.Comportamenti lesivi della persona verso adulti e</p>	<p>E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della</p>	<p>D.S.</p>

coetanei.	famiglia. F e G	Consiglio di classe
13.Danneggiamenti alle strutture scolastiche o agli arredi.	E. Richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia. I. Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica o per il ripristino dei danni provocati. F e G	D.S. Consiglio di Classe (componente docenti). Consiglio di classe
14.Comportamenti reiterati di particolare gravità previsti dai punti 9-10-11-12-13.	F. Richiamo scritto del D.S. con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per giorni uno. G. Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai cinque giorni. H. Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni. I. Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica o per il ripristino dei danni provocati. L. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle attività con esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame conclusivo.	Consiglio di Classe (componente docenti). Consiglio di Classe (componente docenti). Consiglio di Classe (componente docenti). Consiglio di Istituto.

Art. 4 - Procedura

1. Il personale che opera all'interno della scuola (ATA, esperti, educatori, ecc.) può inviare al Dirigente Scolastico la richiesta scritta di sanzione disciplinare nei confronti di un alunno, motivando tale richiesta.

2. Le richieste delle sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere D), E), F), G), H) e I) sono inoltrate, secondo le modalità ritenute più opportune, al Dirigente Scolastico e devono essere motivate.

3. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento che il fatto si è verificato, acquisendo tutti gli atti istruttori compresa la relazione scritta dall'educatore che propone la sanzione, funge da segretario un collaboratore del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di classe, lì dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia.

4. L'organo chiamato ad emettere la sanzione deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro giorni due e, nella comunicazione, riassumere i termini per un eventuale ricorso.

5. In caso di impugnazione della sanzione il provvedimento viene sospeso in attesa della conclusione della procedura di ricorso

Art. 5 - Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

1. Il personale scolastico prende in consegna ogni oggetto pericoloso introdotto nella scuola dagli allievi, lo consegna al Dirigente Scolastico o al Responsabile di Plesso che, valutata la pericolosità, lo restituisce ai genitori dell'alunno. Possono essere presi in consegna, con le stesse modalità, oggetti ritenuti estranei all'attività scolastica o fonte di disturbo per il lavoro di classe.

2. Per le sanzioni previste al punto G), H), il Consiglio di classe deve specificare un calendario di incontro tra: il ragazzo, una rappresentanza del Consiglio di classe, la famiglia, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.

3. In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento da parte del responsabile di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, ponendo la famiglia stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

4. Relativamente alla sanzione di cui al comma 3, il Consiglio di Classe può prevedere, nel provvedimento applicativo, la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della scuola (punto I).

5. Per mancanze di particolare ed eccezionale gravità, con riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale avvio alla procedura di cui all'art. 4 e motivando la decisione assunta.

Art. 6 - Criteri per l'attribuzione della valutazione sul comportamento

1. Il comportamento, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, concorre alla valutazione complessiva dello studente.

2. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:

a) nella Scuola Primaria dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e riportato nel documento di valutazione;

b) nella Scuola Secondaria di primo grado con voto numerico espresso collegialmente in decimi.

3. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all'esame

conclusivo del ciclo di studi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. n.°5 del 16/01/2009, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto-legge 01/09/2008 n.° 137, convertito dalla legge 30/10/2008 n.° 169.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.P.R. n.° 122 del 22/06/2009 la valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10, in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dello studente che:

- nel corso dell'anno scolastico sia stato destinatario di una sanzione disciplinare di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 24/06/1998 n.° 249 e successive modificazioni;

- non abbia dimostrato, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione (maggiore impegno e partecipazione, maggiore rispetto delle regole, miglioramento del suo atteggiamento nei confronti di coetanei e adulti).

Art. 7 - Organo di garanzia all'interno della scuola

1. Contro le sanzioni disciplinari previste alle lettere F), G) , I) e L) dell'art. 3 è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, costituito da 10 membri (il Dirigente Scolastico, un rappresentante ATA, una rappresentanza dei genitori e due docenti). I componenti vengono designati dal Collegio dei Docenti (per la componente docenti), dal Consiglio d'Istituto (per la componente A.T.A.) e per la componente genitori vengono scelti tra i rappresentanti eletti all'interno dei Consigli di classe.

2. L'Organo di Garanzia dura in carica 1 anno.

3. In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal supplente appartenente alla medesima categoria . Per la componente genitori verrà escluso dalle riunioni il membro del plesso di appartenenza dell'allievo coinvolto.

4. Le riunioni dell'Organo di Garanzia si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico; l'organo di Garanzia acquisisce tutti gli atti istruttori, verbali e deposizioni. I componenti dell'Organo di Garanzia sono tenuti alla riservatezza.

5. L'Organo di Garanzia emette decisioni all'unanimità.

6. I provvedimenti emessi sono definitivi.

Art. 8 - Organo di garanzia esterno alla scuola

1. Contro le sanzioni previste è ammesso ulteriore ricorso presso l'U.S.R. entro gg. 15 dalla comunicazione (art. 328 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297e dal D.P.R n.235 del 21 Novembre 2007). Lo stesso U.S.R. costituirà un Organo di Garanzia Regionale cui si potrà ricorrere con relazione scritta, e dovrà esprimere il proprio parere entro gg. 30 (D.P.R: 235 del 21/11/2007). È' inoltre fatto altresì salvo il diritto dell'Istituzione scolastica di adire e intraprendere presso i competenti Organi tutte le azioni in auto-tutela ritenute opportune a salvaguardare tutte le figure professionali che vi operano.